

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

IO ARRIVO PRIMA

Art. 1 – DENOMINAZIONE E SCOPI

L'Associazione di volontariato IO ARRIVO PRIMA, più avanti chiamata per brevità "Associazione", si uniforma ai principi della Legge 266/91 sul volontariato ed ha per oggetto il perseguimento dei seguenti scopi:

- Fornire sostegno morale, materiale e psicologico (individuale, di gruppo o a distanza) in favore dei genitori e dei famigliari dei neonati ricoverati o da ricoverare (in caso di gravidanza a rischio riconosciuta) presso la TIN dell'Ospedale infantile Cesare Arrigo di Alessandria;
- Strutturare incontri tra i genitori ed operatori (neonatologo, psicologo, fisioterapista), durante la degenza del neonato in T.I.N., e a seguito delle dimissioni su temi inerenti il decorso clinico e le possibili problematiche dello sviluppo neuro-e psicoevolutivo dei bambini prematuri o con patologie persistenti;
- Attraverso l'opera dei volontari, sensibilizzare i cittadini e le Istituzioni in merito alle problematiche del neonato pretermine accolto nella TIN, dei neonati asfittici, dei conseguenti follow up e alla ricerca di soluzioni per la gestione del bambino con bisogni specifici (ad es. asili nido, fruizione della maternità);
- Perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale a favore di neonati pretermine e delle loro famiglie.

L'associazione raggiungerà i suddetti scopi attraverso lo svolgimento delle seguenti **attività**:

- Organizzazione di incontri di formazione per i volontari
- Aiuto alle famiglie attraverso momenti informativi e di supporto nel corso della degenza, con particolare attenzione agli aspetti peculiari del "maternage" del n. pretermine o patologico (marsupioterapia, sostegno all'allattamento materno, "care" posturale etc), e a possibili situazioni di difficoltà psicologica o materiale dei genitori;
- Organizzazione di iniziative di sensibilizzazione della popolazione e delle istituzioni riguardo alle problematiche connesse alle nascite pretermine e/o patologica;
- Favorire l'espressione ed il confronto di gruppo;
- Creazione di uno sportello di orientamento ai servizi territoriali offerti e informazioni utili per i genitori;
- Promozione di ogni iniziativa volta a migliorare i livelli di assistenza e cure peri e post-natali dei neonati ricoverati in T.I.N ;
- Ogni attività concreta di aiuto volontario per realizzare gli scopi dell'associazione.–

Art. 2 – PRINCIPI

1 - L'Associazione, che si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, si atterrà ai seguenti principi:

- assenza del fine di lucro;
- divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo nonché divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale;
- esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse;
- democraticità della struttura;
- esclusione di soci temporanei;
- elettività e gratuità delle cariche associative;

- gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, salvo il diritto al rimborso delle spese anticipate;
 - sovranità dell'Assemblea;
 - divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.
- 2 - Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci.
- 3 - Tutti i membri di organi sociali devono essere soci

Art. 3 – SEDE

- 1 - L'associazione ha sede in Via Venezia, 7, Alessandria.
- 2 - La sede legale può essere trasferita in altra città solo con una delibera dell'assemblea straordinaria di modifica dello statuto. Il Consiglio Direttivo può solo deliberare lo spostamento della sede sociale all'interno del territorio comunale; i soci dovranno in questo caso essere avvisati tempestivamente del trasferimento.

Art. 4 – SOCI

- 1 - Possono essere soci solo le persone fisiche. I soci sono coloro che condividono gli scopi dell'associazione e versano annualmente la quota associativa.
- 2 - All'aspirante socio deve essere consegnata una copia aggiornata dello Statuto e dei Regolamenti interni che è tenuto a rispettare.
- 3 - L'ammissione a socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo e successivamente portata a conoscenza dell'assemblea dei soci.
- 4 - L'iscrizione decorre dalla data della delibera del Consiglio Direttivo immediatamente successiva alla richiesta.
- 5 - Il rigetto della domanda di iscrizione, deve essere motivato e va comunicato per iscritto all'interessato, il quale può ricorrere all'assemblea per opporsi alla relativa delibera.
- 6 - Sono previsti i seguenti tipi di soci:
- fondatori;
 - ordinari;
 - sostenitori.

Soci fondatori: sono quelle persone che hanno fondato l'associazione, sottoscrivendo l'Atto Costitutivo.

Soci ordinari: sono quelle persone che condividono le finalità dell'associazione e partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statutari, prestando la propria opera di volontariato.

7 - Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali hanno sia diritto al voto in seno all'Assemblea dei soci, tanto ordinaria che straordinaria, che di essere eletti alle cariche sociali.

8 - La richiesta di ammissione a socio comporta automaticamente l'accettazione dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le disposizioni vigenti nell'associazione.

9 - Cause di esclusione dei soci sono le seguenti:

- morosità;
- indisciplina o comportamento scorretto ripetuti;
- inattività prolungata.

10 - Il Consiglio Direttivo, accertata la sussistenza di una causa di esclusione, nel corso della prima seduta successiva dell'Assemblea dei soci, sia essa ordinaria che straordinaria, comunica i nominativi dei soci interessati, ai fini della delibera di esclusione.

11 - L'Associazione assicura gli associati che prestano la loro attività di volontariato contro malattie, infortuni connessi allo svolgimento dell'attività a favore dell'Associazione, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

12 - L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti, le spese vive effettivamente sostenute per le attività prestate.

Art. 5 - ESERCIZIO SOCIALE

1 - L'esercizio inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre successivo, tranne il primo che inizia alla data di costituzione dell'Associazione.

Art. 6 – ASSEMBLEE

1 - Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate, dal Consiglio Direttivo, mediante invio di lettera non raccomandata a tutti i soci, almeno sette giorni della data fissata per la riunione.

2 - Il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo.

3 - L'assemblea può essere altresì convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne facciano richiesta almeno 1/10 dei soci o di 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo.

4 - L'avviso di convocazione deve contenere i seguenti dati:

- giorno, ora e sede della prima convocazione;
- giorno, ora e sede dell'eventuale seconda convocazione;
- ordine del giorno;
- elenco dei soci ammessi o di quelli esclusi per un qualsiasi motivo;
- un prospetto per l'eventuale delega a terzi nel caso in cui il socio non possa parteciparvi personalmente;

- nel caso in cui l'Assemblea debba occuparsi dell'elezione delle cariche sociali, all'avviso di convocazione, deve venir allegato un prospetto contenente la lista dei candidati.

5 - Le Assemblee ordinarie sono valide, in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci con diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima, saranno sempre valide qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto.

6 – Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono approvate con la maggioranza semplice dei voti dei presenti, aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione.

7 - Le Assemblee straordinarie sono valide quando sono presenti almeno i 3/4 dei soci con diritto al voto; le relative delibere sono valide se approvate con la metà più uno dei voti degli aventi diritto.

8- Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre invece il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ degli associati.

9 - L'Assemblea nomina il proprio Presidente ed il proprio Segretario.

10 - Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto al voto.

11 – Ogni associato non può ricevere più di due deleghe.

12 - Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- elezione o sostituzione degli organi sociali;
- approvazione del bilancio consuntivo;
- al Consiglio Direttivo spetta la determinazione dell'ammontare della quota associativa approvazione degli indirizzi e delle linee generali dell'attività da svolgere;
- esclusione dei soci che si trovino in una delle situazioni di cui all'art. 4, comma 9;
- la stipula di accordi con soggetti terzi; la stipula di convenzioni con enti; l'eventuale adesione e affiliazione ad altri enti ed organismi.

13 – Sono compiti dell'Assemblea straordinaria:

- modifica dello statuto;
- scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio;
- nomina, laddove necessario, dei liquidatori del patrimonio.

14 - Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

15 – I verbali delle riunioni delle Assemblee, sottoscritti dal Presidente, sono conservati agli atti e devono essere accessibili agli associati.

Art. 7 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1 - Il Consiglio Direttivo è formato da 10 membri, dura in carica per un periodo di 4 anni e può venir eletto per non più di due volte consecutive.

2 – Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- ammettere i nuovi soci;
- determinazione dell'ammontare della quota associativa
- convocare le Assemblee;
- osservare e far osservare tutte le delibere delle Assemblee;
- redigere il bilancio consuntivo di ogni esercizio finanziario.

3 – Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti decada dalla carica di consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Se decade oltre la metà del Consiglio allora si procede a nuova elezione di tutti i membri.

4 – I verbali delle riunioni delle Assemblee, sottoscritti dal Presidente, sono conservati agli atti e devono essere accessibili agli associati.

Art. 8 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

1 – Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione. E' eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, insieme al Vicepresidente.

2 - I compiti principali del Presidente, che in caso di sua assenza o impedimento vengono assolti dal Vicepresidente, sono i seguenti:

- rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;
- deliberare, entro i limiti suddetti, su tutte le questioni che per legge o per Statuto non siano di competenza dell'Assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo.

Art. 11 – ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

1 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, esclusivamente nei limiti indicati dal DM 25 maggio 1995 e sue successive modifiche e integrazioni.

2 - Il patrimonio sociale è costituito dai beni immobili e mobili di proprietà dell'Associazione.

Art. 12 – DURATA E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1 - La durata dell'associazione è illimitata.

2 - Lo scioglimento viene approvato in assemblea straordinaria, appositamente convocata dal Consiglio Direttivo, o, nel caso di sua inesistenza o latitanza, da qualsiasi Socio. La medesima assemblea nominerà un liquidatore dei beni sociali.

3 - Tutto il patrimonio esistente all'atto dello scioglimento dovrà essere devoluto dai liquidatori appositamente nominati, a favore di organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo del volontariato e operanti in identico o analogo settore.

Art. 13 – NORME RESIDUALI

1 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti interni, si fa riferimento alle norme del codice civile e della Legge 266/91 e sue successive modifiche e integrazioni.